

GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA – *Lafayetten. in Indiana* – Nullità del matrimonio – *Error determinans voluntatem* – Sentenza definitiva – 4 novembre 2015 (A. 202/2015) – Abdou Yaacoub, Ponente (*).

Matrimonio – Essenza e proprietà essenziali.

Matrimonio – Consenso – Consenso come causa efficiente del matrimonio – Capacità dell'essere umano di conoscere la realtà.

Matrimonio – Consenso – Errore di diritto – Errore sostanziale – Errore accidentale – Possibile influsso dell'errore sulla volontà matrimoniale.

Matrimonio – Consenso – Possibile influsso dell'errore sulla volontà matrimoniale – L'errore che determina la volontà – L'errore determinante sull'indissolubilità del matrimonio.

Matrimonio – Consenso – L'errore che determina la volontà – L'errore determinante sull'indissolubilità del matrimonio – Errore perverace – Prova dell'errore – Prova dell'esclusione.

Matrimonio – Consenso – Errore determinante la volontà – Esclusione dell'indissolubilità – Distinzione e relazione tra errore ed esclusione – L'atto positivo della volontà.

« **L'**ERRORE circa l'unità o l'indissolubilità o la dignità sacramentale del matrimonio non vizia il consenso matrimoniale, purché non determini la volontà» (can. 1099). L'ipotesi di base nel trattare dell'errore di diritto è che, essendo il consenso matrimoniale un atto della volontà e non dell'intelletto, sarebbe possibile la coesistenza, in una persona, di un errore sulle proprietà essenziali del matrimonio e di una vera volontà di contrarre un valido matrimonio. Un errore così viene chiamato errore semplice. Contrariamente, quando l'errore dell'intelletto è tanto radicato nella persona da incidere sulla volontà, portandola ad escludere positivamente una proprietà essenziale, allora il consenso è nullo.

L'esclusione della dignità sacramentale del matrimonio, la si chiami simulazione totale o simulazione parziale, può avverarsi soltanto con un atto positivo della volontà. Unicamente la volontà ha la forza per escludere; l'errore semplice nell'intelletto, da solo, non può, perché non è parte dell'atto della volontà. Il punto fundamenta-

* Vedi, alla fine della sentenza, nota di ÁLVARO GONZÁLEZ ALONSO, *Error determinans voluntatem: errore, volontà e proprietà essenziali del matrimonio*.

le della prova dell'esclusione, oltre alle confessioni, sarà la causa simulandi. Siccome i fatti sono più eloquenti delle parole, bisognerà tener conto delle circostanze.

Il matrimonio fra battezzati è indissolubile, il che è una delle sue proprietà essenziali. Si distingue fra simulazione totale ed esclusione parziale, sempre mediante un atto positivo della volontà. Le opinioni, inclinazioni, idee... contrarie all'indissolubilità del matrimonio, non inficiano la validità del consenso, perché solo mediante l'atto positivo della volontà si può escludere; non basta un'idea generica o una cosiddetta forma mentis favorevole al divorzio.

Un errore che sia radicato, pervicace, sull'indissolubilità, se incide sulla volontà del contraente e la determina, vizia il consenso. Un errore è un giudizio falso e, se rimane nell'ambito intellettuale, non può provocare la nullità del matrimonio. L'errore sulle proprietà essenziali del matrimonio avrà efficacia invalidante solamente quando incida sulla volontà, presentando un unico oggetto – falso – in modo tale che la volontà, senza possibilità di scelta, debba necessariamente aderire a quell'oggetto. In questi casi l'errore determina la volontà, invalidando il consenso. Il contraente non può agire diversamente, non può non scegliere quel concetto errato di matrimonio. Per la prova, molto importanti saranno, oltre alle dichiarazioni, le circostanze della vita del soggetto.

1. – FACTI SPECIES. – D.na Anna, actrix in causa, nata die 30 novembris 1961 reformatae Ecclesiae sectatrix, seu “protestante”, et D.nus Petrus, conventus in causa, natus die 22 iunii 1960, anno 1989 fortuito in taberna saltatoria in Indiana sibi occurrerunt.

Mulier actrix, antequam consuetudinem cum convento fovisset, nuptias cum alio viro, D.no Marco, die 1 augusti 1981, contraxerat.

Iuvenes, post tempus convictus more uxorio, die 5 iunii 1993, nuptiae coram quodam sacerdote Ecclesiae reformatae, apud (*omissis*), intra fines Diocesis Lafayetten. in Indiana, celebratae sunt.

2. – Convictus coniugalis, nulla prole recreatum, circiter novem annos duravit et infelix fuit ob discidia orta propter differentes indoles partium. Quapropter coniuges fere anno 2002 ad separationem pervenerunt, et sententia a Tribunali civili prolata, die 3 ianuarii 2003, divortium concessit; postea mulier matrimonium cum alio viro celebravit.

3. – Mulier actrix, die 25 novembris 2009, supplicem libellum porrexit Tribunali Lafayetten. in Indiana, quo declarationem nullitatis matrimonii sui cum D.no Petro expostulabat ob defectum discretionis iudicii in muliere actrice. Dubio statuto in iisdem terminis, causa instructa, aditum Tribunal, die 18 ianuarii 2011, sententiam primi gradus edidit negative.

Die 26 aprilis 2012, actrix libello oblato penes ipsum Tribunal Lafayetten. in Indiana accusavit iterum nullitatem sui matrimonii cum convento ob errorem determinantem voluntatem circa matrimonii indissolubilitatem

ex parte mulieris actricis. Die 23 maii 2012, dubium concordatum est sub formula: “Whether or not the marriage in question is null and void on the grounds of the attitudes and consent of the plaintiff, at the time of the wedding in question, appeared to be in error concerning the indissolubility of marriage, which the Roman Catholic Church does not consider to be acceptable”.

Declarata absente parte conventa, causae instructione expleta per excusationem actricis et testium, Tribunal primi gradus die 11 octobris 2012 sententiam affirmativam protulit.

4. – Transmissis actis ad Tribunal App. Vayne Castren.-Southbenden., causa, decreto diei 27 novembris 2012, ad ordinarium examen secundi gradus remissa est.

Die 21 decembris 2012, dubium modo errato statutum est, quam ob rem, die 16 ianuarii 2013, dubium ita definitum est: “has the nullity of this marriage been proved on grounds of error regarding indissolubility on the part of the Petitioner”. Post declarationem absentiae a iudicio conventi, decreto diei 14 februarii 2013, causae instructio completa est per auditionem eiusdem conventi testiumque. Die 31 iulii 2013, Tribunal Appellationis emisit sententiam negativam.

5. – Appellante muliere actrice, transmissis actis ad Rotae Romanae Tribunal, Turno constituto, die 24 februarii 2014, dubium statutum est iuxta sequentem formulam: “An constet de matrimonii nullitate, in casu, ob errorem determinantem voluntatem circa matrimonii indissolubilitatem ex parte mulieris actricis”.

Post examen omnium actorum processus declarantis nullitatem prioris matrimonii inter actricem in causa et D.num Marcum, de recto modo procedendi in declaranda nullitate matrimoniorum successive initorum, commutatis scripturis Promotoris iustitiae et vinculi Defensoris Deputati et Cl.mi mulieris actricis Patrona ex officio, nunc Nobis respondendum est dubio die 24 februarii 2014 concordato.

6. – IN IURE. – De errore circa matrimonii indissolubilitatem can. 1099 statuit: “Error circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem aut sacramentalem dignitatem, dummodo non determinet voluntatem, non vitiat consensum matrimonialem”. Optime hoc canonem explanat ‘Code de Droit Canonique Annoté, Cerf/Tardy, p. 603’, ubi adfirmat quoad errorem simplicem et errorem pervicacem: “Dans ce canon est examinée l’erreur de droit: l’hypothèse de base est que, puisque le consentement matrimonial est un acte de la volonté et non de l’intelligence, il est possible que coexistent dans une personne une erreur à propos des propriétés essentielles du mariage et la volonté de contracter mariage comme le fait et comme le comprend com-

munément tout le monde. Dans ce cas, qui dans le CIC précédent s'appelait *simplex error* (erreur simple), le mariage ainsi contracté est valide.

Au contraire, quand l'erreur de l'intelligence est à ce point enracinée et incrustée dans la personne humaine qu'elle est unie à la volonté et qu'elle la détermine dans son action, – en excluant positivement une des propriétés fondamentales du mariage – le consentement donné est nul, puisque dans ce cas est positivement exclu quelque chose qui est indissolublement lié au mariage lui-même (canons 1056 et 1101). Il s'agit alors de ce que l'on appelle *error pervicax* (erreur opiniâtre)".

7. – "Utrumque exclusio dignitatis sacramentalis definiatur, sive sub specie simulationis totalis sive uti simulatio partialis, solummodo perfici potest per actum positivum voluntatis. Tantummodo voluntas vim excludendi habet, et proinde *simplex error*, quippe qui in intellectu prorsus maneat, nequaquam actus voluntatis fit.

Nupturiens per voluntatem quidem agere debet in recusando sacramentalitatem coniugii pro suo casu concreto ac personali, quod non fit si ille tantum intentionem habitualement vel voluntatem genericam servat. Ac tandem praesumptus simulans positive, seu ab inertia egrediens, sese gerere debet.

Iudex probationem simulationis assequitur gradiendo per viam directam, seu per confessionem iudicalem et extraiudicalem, a testibus fide dignis in iudicio relatam, necnon per viam indirectam, seu omnes circumstantias antenuptiales, concomitantes, ac postnuptiales inquirendo.

Fulcrum probationis indirectae manet causa simulandi, quae pro exclusione dignitatis sacramentalis inspicienda est nisi in odio Ecclesiae eiusque rituum, saltem in firmo contemptu erga fidem ac praxim christianas; nec vaga aversio, et minime vero absentia vel defectus sensus religionis, uti gravis ac proportionata causa simulandi haberi possunt.

Certo certius facta, si certa, plura, univoca sint, eloquentiora quam verba videntur, et retinenda sunt, una cum partium depositionibus earumque credibilitate, prout apta optimaque «indicia et adminicula» (can. 1679) ad probationem plenam assequendam" (coram Caberletti, sent. diei 24 octobris 2003, RRDec., vol. xcv, p. 626, n. 6).

8. – Matrimonium inter baptizatos est indissolubile. Coniugalis communio non solum unitate sua est insignis, sed etiam indissolubilitate. De re lex canonica hanc edicit: "Matrimonii proprietates sunt unitas et indissolubilitas, quae in matrimonio christiano ratione sacramenti peculiarem obtinent firmitatem" (can. 1056). Can. 1101 sancit: "§2. At si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essentielle aliquod elementum, vel essentielle aliquam proprietatem, invalide contrahit".

Qui totaliter simulat, ipse nullum vult contrahere matrimonium, qui excludit aliquod bonum, vult contrahere sed intendit matrimonium utpote a se conceptum.

Qui igitur ad matrimonium accedit excludendo actu positivo voluntatis perpetuitatem vinculi, matrimonium irritum facit, quia proprietatem essentialem coniugii, ab humana voluntate omnino independentem, respuit.

9. – Opinio, aut inclinatio aut doctrina contra indissolubilitatem matrimonii minime nocere potest validitati consensus matrimonialis, sed tantum actus positivus seu intentio actualis aut virtualis excludendi bonum sacramenti.

Bonum sacramenti excludit qui perpetuitatem vinculi seu indissolubilitatem a suo coniugio submovet cum actu positivo voluntatis. Ut autem matrimonium irriteretur agi debet de refutatione huius essentialis proprietatis positivo actu peracta. Non sufficit ideo mentis forma seu habitudo in favorem divortii nec animi generali dispositio, quae adhuc inertia voluntatis implicat.

Attamen, qui firma voluntate statuit discedere a matrimonio per recursum ad divortium irritum profert consensum.

10. – Error ita radicans seu pervicax circa matrimonii indissolubilitatem voluntatem ingreditur eamque determinat atque vitiat consensum matrimonialem (cfr. coram Colagiovanni, sent. diei 29 ianuarii 1981, RRDec., vol. LXXXIII, p. 50, n. 7). Error consideratur falsum iudicium, falsa rei apprehensio. Lex vigens prudenter statuit de errore iuris circa matrimonii indissolubilitatem: “dummodo non determinet voluntatem, non vitiat consensum matrimonialem” (can. 1099). Nam simplex error agitur de falso intellectus iudicio et ex natura sua non determinat voluntatem.

Placita erronea circa matrimonii indissolubilitatem per se in sphaera intellectus manent et indole sua simpliciter iudicium speculativum efficiunt sine respectu ad practicam agendi rationem, ideoque ea processum decisionalem non ingrediuntur: “efficacia canonica huius erroris, consensum matrimonialem invalidantis, sensu proprio non consistit in eo quod ipse error tamquam actus intellectus evadit obiectum voluntatis internae, sed quia error sub ratione apparentis vere determinat obiectum voluntatis ut haec sub ratione boni apparentis illud acceptet. Ex quo fit quod error huiusmodi, cum obiectum formale actus voluntatis matrimonialis solummodo ad unam speciem matrimonii solubilis restringat, ita expoliando illud proprietate essentiali seu indissolubilitate, invalidum reddit matrimonium” (coram Stankiewicz, sent. diei 25 aprilis 1991, RRDec., vol. LXXXIII, pp. 283-284, n. 7). Si igitur placita erronea iudicium sic dictum practico-practicum efficiant quod obiectum a voluntate eligendum sub hoc erroris respectu specificat, ita ut voluntas certo illud eligat, tunc error ipsam voluntatem determinat et consensum matrimonialem vitiat.

Nam “error ita imbuere aliquando potest personam contrahentis, ut ipsa agere et velle nequeat aliter ac erronea mente intelligat: igitur sermo est de

errore pervicaci seu radicato aut de errore personam pervadente. ...Error...tunc voluntatem determinat seu informat seu efformat ubi fit terminus intentus a voluntate, quae prae se aliud obiectum habere non potuit” (coram Pompedda, sent. diei 27 novembris 1989, RRDec., vol. LXXXI, pp. 718-719, n. 5).

11. – Ad probationem assequendam, magni momenti est ante omnia declaratio praesumpti errantis iudicialis et extraiudicialis a testibus fide dignis relata: “Maximi momenti est investigare circa institutionem qua pars gavisa est sive in familia, sive in scholis et adiuncta cetera personarum et locorum cum quibus pars continuam relationem habuit” (coram Bottone, sent. diei 1 decembris 2000, RRDec., vol. XCII, p. 681, n. 12). Attendendae denique sunt circumstantiae antecedentes, concomitantes et subsequentes.

12. – IN FACTO. – Omnia acta collecta multa argumenta offerunt pro nullitate huius matrimonii ob errorem determinantem voluntatem circa matrimonii indissolubilitatem ex parte mulieris actricis.

Error de matrimonii indissolubilitate in animo ac mente necnon in vita actricis radicans fuit:

a) matrimonium de cuius nullitate hec disceptatur celebratum est inter mulierem actricem, et virum conventum, die 5 iunii 1993;

b) die 1 augusti 1981, actrix in causa matrimonium cum alio viro, seu D.no Marco contraxerat;

c) hoc matrimonium nullum declaratum est ob defectum discretionis iudicii ex parte mulieris actricis, die 15 decembris 2010, a Tribunali Lafayetten. in Indiana, et die 6 februarii 2012, Tribunal Appellationis Wayne Castren. Southbenden., sententiam confirmavit;

d) coniuges Anna et Petrus, die 3 septembris 1985 divortium obtinuerunt;

e) mulier actrix tertium matrimonium celebravit cum alio viro, D.no Ludovico, uti ipsa declarat in iudicio: “I’m currently married to Louis. It will be six years in december – scilicet circiter anno 2006 – (Summ., p. 44, n. 115; cfr., etiam, sententia primi gradus, ibid., p. 72). Igitur actrix nata est et crevit in ambitu ubi divortium est ut secunda natura.

Ex supra relatis certe patet mulierem sua erronea principia circa bonum sacramenti constanter applicuisse, etiam ac “sine ulla intermissione” proprio connubio contrahendo cum convento in causa.

13. – Actrix in vadimonio adfirmat: “So the first marriage didn’t work out, I’m going to try another” (Summ., p. 37, n. 67).

Etiam ad quaestionem: “if divorce was not an option, would you have married Peter”?, sic respondet: “No!” (Summ., p. 11, n. 7; cfr., etiam, ibid., p. 12, n. 14; p. 51, n. 18).

Quapropter “facta” possunt magis explanare “dicta”, et illa univoca redde-re, immo, in casu, maxime attendenda est cohaerentia inter “facta” et “dic-ta” (cfr., etiam, circa mulieris actricis credibilitatem, Summ., pp. 47, 53, 59, n. 1 b-c).

14. – De mente et doctrina necnon de experientia actricis circa divortium actrix de se declarat: “I was mainly a loner through school... I was more of a rebellious one” (Summ., p. 26, nn. 8, 9).

Educatio actricis in familia recepta certe demonstrat actricem in errorem irrepsisse: “My mother’s parents divorced and remarried. My mother’s si-blings, her older sister’s been divorced seven times. Her brother’s been di-vorced and remarried three/four times. My sister has been married now going on the third husband. My younger sister just got divorced and is now companion”; actrix adiungit peculiaria adiuncta “of the atmosphere” sui contextus familiaris in quo adolevit: “life is too short not to be happy in life, and if you’re not compatible for that person just move on and find somebo-dy you’re compatible with” (Summ., p. 34, nn. 53, 54; cfr., ibid., p. 5; cfr., in hac re, etiam declarationes omnium testium, ibid., p. 48, nn. 5, 6; p. 49, n. 10; p. 50, n. 12; p. 51, n. 16; p. 56, n. 12; p. 127, n. 41; p. 128, n. 42; p. 137, n. 57; p. 142, n. 9; p. 146, n. 42).

Quare actrix pessima exempla a familia accepit, ut maioris momenti sit declaratio eiusdem, iuxta quam: “I mean with my upbringing, my family history, *divorce Is like second nature*; if you don’t like it, leave and find some-body else that you can get along with” (Summ., p. 34, n. 52).

Mulier igitur propter suam educationem, omnino acceptam ac propriam factam, propter quoque suam confessionem, vehementer fovit erroneam doctrinam de facultate dissolvendi matrimonium.

Praecipue ex modo sese gerendi ac agendi eiusdem mulieris actricis emer-git quod error sua ex parte non est genericus, speculativus, sed certe applica-tus est proprio actui consensus coniugalis. Error de matrimonii indissolubi-litate in animo, immo in mente mulieris radicans fuit et fuit error pervicax determinans voluntatem uti supra in iure adfirmamus: “en excluant posi-tivement une des propriétés fondamentales du mariage – le consentement donné est nul, puisque dans ce cas est positivement exclu quelque chose qui est indissolublement lié au mariage lui-même (canons 1056 et 1101). Il s’agit alors de ce que l’on appelle error pervicax (erreur opiniâtre)”.

15. – Vir conventus, ex sua parte, coram Tribunale primae instantiae non com-paruit, et in epistula missa ad Tribunal, ita affirmavit: “we never did discuss the perpetuity of marriage as both of us being Protestant and not a require-ment for marriage” (Summ., p. 22). In altero iurisdictionis gradu, post absen-tiae declarationem a iudicio (cfr., Summ., p. 102), excussus est, at primum in contradictionem incidit, quia ad quaesitum si actrix, tempore matrimonii, “in-

tend to be married until death do you part?”, assertit, etsi uti mera coniectura, “I thought so”, deinde aperte declarat “That was my impression”, denique admittit: “seems that was in her mind that if the marriage didn’t work out, divorce was an option (Summ., p. 113, n. 76; p. 114, n. 79; p. 115, n. 89).

16. – Insuper, verba testium corroborant errorem fuisse radicatum usque ad ipsum voluntatis actricis determinationem: “she thought any marriage can be dissolved via divorce”, “...she believed divorce ends an unhappy marriage”, “I always told my children life is too short to live in a unhappy marriage” (Summ., p. 51, n. 20; p. 54, n. 6; p. 56, n. 13; p. 60, n. 6; p. 62, n. 13; cfr., etiam ibid., p. 48, n. 4; p. 49, n. 7; p. 54, n. 5; p. 145, n. 41).

Praecipue ad quaestiones positas: “Do you believe that Anna, at the time of marriage to Peter, felt that civil law, had the power to dissolve a marriage (divorce)?”, “does Anna believe that a civil divorce allows the possibility of marriage?”, testes adfirmative respondent (cfr., Summ., pp. 51, nn. 16, 17; p. 57, n. 16; p. 63, nn. 16, 17), confirmans ita ipsa verba mulieris actricis (cfr., Summ., p. 12, n.12).

Ex supra relatis certo certius erroris radicatio admittenda est cum influxu in voluntatem. Namque asserta mulieris erronea placita transierunt in voluntatis provinciam ab intellectus sphaera.

17. – Iuvenes sese frequentare coeperunt – illo tempore mulier actrix vivebat cum sua sorore (cfr., Summ., p. 5; p. 30, n. 30) – et ad sexuales intimitates descenderunt; postquam convictum more uxorio statuerint, vir actrici nuptiarum celebrationem proposuit (cfr., Summ., p. 32, n. 41).

Ipsa mulier confessa est: “I really wasn’t looking for someone to marry”, explicans quoque “I didn’t think he would be the right one to be married to”, quia “he was very friendly with other women”, “Not sure about him” (Summ., p. 5; p. 11, n. 8; p. 33, nn. 45, 48).

Dicendum igitur est mulierem ad nuptias accessisse quatenus “he would be a friend, my buddy and I wouldn’t be lonely”, “I didn’t want to be alone in life, so Peter was there”, “saw marriage as convenient... saw his rank, house, car as status” (Summ., p. 5; p. 11, n. 6; p. 39, n. 82).

18. – Circumstantiae matrimonium subsequentes firmam actricem in errore voluntatem determinantem versatam esse.

Vita communis, nulla prole recreata, post aliquos annos nefastum exitum habuit: “When he started going to strip clubs, she had no problem divorcing him and she would be free marry again no strings attached. Saw marriage as convivence, not as a sanctity of marriage” (Summ., p. 10, n. 5; cfr., etiam, ibid., pp. 35-36, n. 61).

Ideoque patet consortium coniugale aequilibrio minime ductum fuisse – etsi conventus dicit modo vago tantum de mulieris infidelitate (cfr., Summ.,

p. 115, n. 94) – ut actrix coniugale domicilium reliquerit: “I moved out at one time. He got violent with me”, sicut confirmatur ab ipso convento factis certis: “she moved out and lived with a girlfriend for about six months”, quare actrix certe divortium expetivit (Summ., p. 42, n. 105; p. 118, n. 124; cfr., etiam, ibid., p. 115, n. 93; p. 119, n. 127).

Igitur ex modo sese gerendi et agendi eiusdem mulieris actricis emergit quod error sua ex parte non est genericus ac speculativus, sed certe applicatus est proprio actui consensus coniugalis. Error de matrimonii indissolubilitate in animo ac mente mulieris radicans fuit.

19. – Quibus omnibus tam in iure quam in facto attente perpensis atque consideratis Nos infrascripti Patres Auditores de Turno, pro Tribunali sedentes et solum Deum prae oculis habentes, Christi nomine invocato, decernimus, declaramus ac definitive pronuntiamus dubio proposito respondentes: *Affirmative, seu constare de matrimonii nullitate, in casu, ob errorem determinantem voluntatem circa matrimonii indissolubilitatem ex parte mulieris actricis.*

Ita pronuntiamus atque committimus locorum Ordinariis et Administris Tribunalium, ad quos spectat, ut hanc Nostram sententiam definitivam notificent omnibus, quorum intersit, atque executioni tradant ad omnes iuris effectus.

Romae, in sede Rotae Romanae Tribunalis, die 4 novembris 2015.

ABDOU YAACOUB, Ponens
MICHAËL XAVERIUS LEO AROKIARAJ
ALEXANDER ARELLANO CEDILLO

ERROR DETERMINANS VOLUNTATEM:
ERRORE, VOLONTÀ E PROPRIETÀ ESSENZIALI DEL MATRIMONIO

1. BREVE PRESENTAZIONE DEL CASO

ANNA, attrice nella causa oggetto di studio,¹ appartenente alla chiesa protestante, si era sposata per la prima volta nell'anno 1981; questo matrimonio non durò molto e nel settembre del 1985 avevano già ottenuto il divorzio civile (poi il matrimonio è stato anche dichiarato nullo per mancanza di discrezione di giudizio nella donna). Alcuni anni dopo il divorzio, Eva conobbe casualmente Peter e dopo una breve convivenza contrassero matrimonio davanti a un ministro protestante, nel mese di giugno del 1993. Dopo nove anni di matrimonio, senza figli, si sono separati nel 2002 e poi ci-

¹ Sent. coram Yaacoub, diei 4 novembris 2015 (A. 202/2015).

vilmente divorziati nel 2003. Nel mese di novembre del 2009 la donna interpose libello davanti al Tribunale ecclesiastico, che emise sentenza negativa nel 2011. L'anno successivo, 2012, interpose un altro libello, in questo caso denunciando la nullità del suo matrimonio per errore da parte di lei sull'indissolubilità; così fu concordato il dubbio (can. 1099). In questo caso il Tribunale emise sentenza affermativa ma poi, in seconda istanza, nel mese di luglio del 2013, fu emessa sentenza negativa. L'attrice decise di appellare alla Rota Romana, la cui decisione fu affermativa per lo stesso capo di nullità del can. 1099. Essendo protestante e vivendo immersa in un ambiente familiare e sociale dove l'indissolubilità non ha importanza – come emerso nella fase probatoria –, si ritenne che lei non avesse altro concetto di matrimonio che quello solubile, nel quale il divorzio era la soluzione normale se le cose non andavano bene. Si tenga conto del fatto che soltanto tre anni dopo il secondo divorzio, l'attrice contrasse un nuovo matrimonio, che sarebbe già il terzo.

2. ESSENZA E PROPRIETÀ ESSENZIALI

Uno sguardo al presente – e alla recente storia – del nostro mondo, ci potrebbe portare alla constatazione che «al pensiero contemporaneo interessi di più come dovrebbero essere intese le cose, invece che *comprenderle* così come sono». ² Per chi si appresta a leggere queste pagine, auguriamo ben altro; anche se una forte corrente ideologica cerca di allontanarci dal vero, ³ il giurista è sempre chiamato a conoscere il reale; più in fondo si arriva, più vicini si è alla verità, alla realtà oggettiva, alle cose così come sono. In modo particolare, nell'ambito del diritto matrimoniale ha una grande importanza distinguere, approfondire, sviscerare, per apprendere la nozione di matrimonio, nella sua oggettività più elementare, più nuda, più pura. Data la sua appartenenza alla natura stessa, è fondamentale andare oltre il visibile, immergersi nelle sue radici prettamente naturali, individuare la sua essenza, nella sua bella e articolata semplicità.

Nel più profondo dell'essere, l'essenza identifica il matrimonio in sé stesso, comprendendo gli elementi necessari a costituirlo e a individuarlo nella sua entità, distinguendolo da ogni altra cosa. ⁴ L'essenza è ciò che conforma

² J. HERVADA, *Studi sull'essenza del matrimonio*, Milano 2000, p. 216.

³ «L'antica e classica distinzione greca tra *doxa* (opinione) e *alétheia* (verità) è risultata praticamente cancellata dal soggettivismo e dall'idealismo per il fatto di essere relativizzata, con il culto dell'opinione ed il discredito della verità, o, da un altro punto di vista, con la riduzione della verità ad opinione», *ivi*, p. 219.

⁴ «Essentia proprie est id quod significatur per definitionem. Definitio autem complectitur principia speciei, non autem principia individualia. Unde in rebus compositis ex materia et forma, essentia significat non solum formam, nec solum materiam, sed compositum ex materia et forma communi, prout sunt principia speciei», S. TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I, q. 29, a. 2, ad 3.

il coniugio per ciò che esso è, dai componenti che lo esprimono come tale.⁵ Cercando di andare fino in fondo, con parole di Hervada, si potrebbe dire che l'essenza del matrimonio è *unione nelle nature*, il che comporta anche delle conseguenze:⁶ quest'*unione*, essendo *nelle nature*, sarà unione fra un uomo e una donna, consorzio permanente, ordinato alla prole mediante una qualche cooperazione sessuale.⁷

Unitamente all'essenza, e a essa incorporate, sussistono le proprietà essenziali.⁸ Non rivelano l'essenza oggettiva individuale, ma comunque appartengono all'oggetto; non costituiscono l'essenza, non la formano in quello che è, ma la identificano;⁹ sono inseparabili dall'essenza, necessariamente connesse;¹⁰ in quanto richieste dalla natura dell'unione coniugale, sono proprietà del vincolo,¹¹ caratterizzato e distinto dai tre beni del matrimonio: *ordinatio ad prolem, unitas e indissolubilitas*.¹²

⁵ Cfr. P. A. BONNET, *L'errore di diritto sulle proprietà essenziali e sulla sacramentalità*, in AA.VV., *Error determinans voluntatem*, Città del Vaticano 1995, p. 28 (cfr. J. DE FINANCE, *Connaissance de l'etre. Traité d'Ontologie*, Paris-Bruges 1966, p. 45, n. 1).

⁶ Cfr. J. HERVADA, *Studi sull'essenza...*, cit., pp. 274-277.

⁷ Nel pensiero di Hervada, il significato di *unione nelle nature* non è semplicemente un fatto, ma un vincolo giuridico (cfr. J. HERVADA, *Studi sull'essenza...*, cit., p. 236). Se l'essenza del matrimonio è *unione nelle nature*, quest'unione comporta una comunità di vita e amore (cfr. GS 48), il cui principio formale è il vincolo giuridico che sorge dal patto coniugale; l'essenza del matrimonio è un'unione di corpi e di anime che si modella giuridicamente nel consenso (cfr. J. HERVADA, *Studi sull'essenza...*, cit., p. 274). Questi sono gli elementi della realtà contenuta nella disposizione normativa che viene incontro alla necessità di garantire un minimo conoscitivo, come oggetto del patto coniugale (cfr. cann. 1096, 1055, 1057 §2).

⁸ Cfr. P. A. BONNET, *L'errore di diritto sulle proprietà...*, cit., p. 29.

⁹ Cfr. J. T. MARTÍN DE AGAR, *El error sobre las propiedades esenciales del matrimonio*, in AA.VV., *Error, ignorancia y dolo en el consentimiento matrimonial*, a cura di J. I. Bañares, Pamplona 1996, p. 199. La distinzione fra sostanza e proprietà essenziali «non può spingersi fino al disconoscimento del valore identificante delle proprietà», P. A. BONNET, *L'errore di diritto giuridicamente rilevante nel consenso matrimoniale canonico*, in AA.VV., *La nuova legislazione matrimoniale canonica*, Città del Vaticano 1986, p. 45.

¹⁰ «Il bene dell'unità e il bene dell'indissolubilità sono essenziali derivando dall'essenza dell'unità nelle nature – sono proprietà essenziali –, J. HERVADA, *Studi sull'essenza...*, cit., p. 240. Sulla relazione delle proprietà essenziali con l'essenza e i fini, vid. E. MOLANO, *Contribución al estudio sobre la esencia del matrimonio*, Pamplona 1977, pp. 85-108.

¹¹ Sul fondamento naturale dell'indissolubilità, vid. P. J. VILADRICH, *I fondamenti antropologici dell'indissolubilità del matrimonio*, in *Matrimonio e Famiglia. La questione antropologica*, a cura di H. Franceschi, Roma 2015, pp. 143-216; IDEM, *Il consenso matrimoniale*, Milano 2001, pp. 237-240; A. SAMMASSIMO, *L'indissolubilità: proprietà del matrimonio in quanto istituto di diritto naturale*, «Ius Ecclesiae», 18 (2006), pp. 138-140, 149-158. «Las propiedades esenciales constituyen notas o rasgos inherentes al vínculo matrimonial», J. I. BAÑARES, *El matrimonio: en torno a la esencia, propiedades, bienes y fines*, «Ius Canonicum», 68 (1994), p. 445.

¹² Cfr. J. HERVADA, *Studi sull'essenza...*, cit., p. 271. Secondo alcuni autori, oltre all'unità e all'indissolubilità, anche il *bonum prolis* e il *bonum coniugum* potrebbero intendersi come proprietà essenziali (cfr. P. A. BONNET, *L'errore di diritto sulle proprietà...*, cit., pp. 29-30). Seguendo le orme di Franceschi, non siamo d'accordo con quest'affermazione perché, sia il *bonum*

3. CONOSCENZA ED ERRORE

Nell'ambito del sapere umano occorre difendere «la capacità dell'uomo di giungere alla *conoscenza della verità*; una conoscenza, peraltro, che attinga la verità oggettiva, mediante quella *adaequatio rei et intellectus* a cui si riferiscono i Dottori della Scolastica». ¹³ Allo stesso tempo, è più che ovvio che l'essere umano sbaglia, e quindi non si può esigere una comprensione perfetta della realtà: ci sono degli errori nel nostro modo di conoscere; alcuni di questi errori non hanno rilevanza, ma ce ne sono altri che comportano delle gravi conseguenze. ¹⁴

Anche nel processo di scelta coniugale possono esserci delle imperfezioni, nella misura in cui questo processo dipende dall'intelletto e dalla volontà, facoltà umane e quindi soggette alla possibilità di errare. Nel contesto del matrimonio non si può chiedere ai contraenti, per la validità di un atto di consenso coniugale, la conoscenza perfetta, in tutti i suoi dettagli, circa l'essenza o le proprietà essenziali del matrimonio. Anche se fosse fattibile, non sarebbe giusto esigere a tutti questo grado di comprensione. Perciò, era doveroso stabilire un contenuto minimo di conoscenza matrimoniale nel quale fosse garantita l'integrità dell'oggetto del consenso, attenendosi strettamente all'imprescindibile; in questo modo si sarebbe potuto capire quando questi difetti avrebbero avuto delle conseguenze gravi e quando invece sarebbero rientrati nelle circostanze normali del conoscere e del volere.

Seguendo quest'esigenza, nella redazione del canone 1096 non si è preteso di offrire una definizione di matrimonio bensì un contenuto oggettivo minimo, che non dovrebbe mancare mai giacché, essendo il coniugio un istituto di diritto naturale, si presuppone conosciuto da tutti dopo la pubertà (cfr. can. 1096 §2). L'oggetto di questo errore è la stessa sostanza dell'unione

coniugum che il *bonum prolis*, appartengono piuttosto alla natura essenziale del consorzio coniugale (cfr. H. FRANCESCHI, *La relazione tra l'errore sull'indissolubilità e l'esclusione mediante un positivo atto di volontà*, «Ius Ecclesiae», 18 [2006], pp. 178-179). Il matrimonio è unione giuridica, già stabilita e quindi non modificabile dai contraenti. Quest'unione nelle nature è unione nelle potenze naturali e non nelle qualità che sarebbero desiderabili per una buona vita matrimoniale (cfr. J. HERVADA, *Studi sull'essenza...*, cit., pp. 276-277). Sulle caratteristiche del vincolo vid. anche J. FORNÉS, *Derecho matrimonial canónico*, Madrid 1990, pp. 172-173.

¹³ SAN GIOVANNI PAOLO II, Enc. *Fides et ratio*, n. 82; cfr., ad esempio, S. TOMMASO D' AQUINO, *Summa Theologiae*, I, q. 16, a. 1; S. Bonaventura, *Coll. in Hex.*, 3, 8, 1.

¹⁴ L'errore implica una conoscenza inesatta della realtà. Nel Decreto di Graziano si sintetizza il fatto di errare come «*falsum pro vero putare*» (*In quibus*, C. 22, q. 2, c. 6) cioè, credere sia vero quello che in realtà è falso. Lungo i secoli, specialmente da alcune delle glosse al Decreto di Graziano, si è solito distinto fra l'errore e altre figure o circostanze psicologiche (cfr. I. GRANADO HIJELMO, *Error*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, III, a cura di J. Otaduy - A. Viana - J. Sedano, Pamplona 2012, p. 664); più recentemente si può trovare la distinzione tra l'errore, l'ignoranza e il dubbio (cfr. cann. 15 e 16 CIC 1917; 14 e 15 CIC 1983).

matrimoniale;¹⁵ vengono tipizzate legalmente alcune nozioni sostanziali, cercando di stabilire quel minimo di conoscenza da richiedere per un valido consenso coniugale.

Oltre agli errori che vertono sulla sostanza del matrimonio, nell'elaborazione del CIC 1983 si sono affrontate fattispecie nelle quali ci troviamo davanti ad un errore che non riguarda la sostanza, ma verte comunque su elementi che non mancano d'importanza, tali come l'unità o l'indissolubilità (oppure la dignità sacramentale).

Ci si potrebbe porre la domanda: quale importanza hanno gli errori che non riguardano direttamente l'essenza del matrimonio? Come influiscono sull'oggetto del consenso coniugale questi errori circa le proprietà essenziali del matrimonio?¹⁶

Nel CIC 1983 – come nel CIC 1917¹⁷ e anche posteriormente nel CCEO – si ritiene che l'errore di diritto circa le proprietà del matrimonio non iriti il consenso,¹⁸ il che vuol dire che, seguendo la tradizione canonica, si è distin-

¹⁵ Cfr. P. J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, cit., p. 227. Nella sua redazione, il canone 1096 potrebbe sembrare molto elementare, e lo è, ma oggi siamo più vicini a trovare casi nei quali ci sia una mancanza persino di questo minimo naturale (cfr. P. A. BONNET, *L'errore di diritto sulle proprietà...*, cit., pp. 42-43). Comunque ci sembra difficile che chi voglia, ad esempio, sposare una persona dell'altro sesso, ignori che quello che sta per fare è possibile – anche se ritenesse valido il matrimonio fra persone dello stesso sesso –; diversamente, nel caso di chi intenda celebrare un matrimonio con una persona dello stesso sesso, il punto non sarà tanto la conoscenza o meno dell'istituto matrimoniale da parte di chi vuole contrarre, ma – più gravemente – l'ontologica impossibilità di quell'unione dal punto di vista della natura.

¹⁶ «El supuesto de hecho básico es el error, es decir, la falta de adecuación entre la mente y la realidad, sobre las propiedades esenciales de unidad o indisolubilidad del matrimonio (c. 1056)», J. T. MARTÍN DE AGAR, *El error sobre las propiedades...*, cit., p. 180.

¹⁷ Il CIC 1917 definiva questo errore come *error simplex* (cfr. J. KOWAL, *Error simplex sulle proprietà essenziali del matrimonio nella codificazione del 1917*, in AA.VV., «Iustitia et iudicium». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. Kowal - J. Llobell, vol. II, Città del Vaticano 2010, pp. 661-686). Nella redazione del CIC 1983 questa dicitura è scomparsa; non si riporta più neanche il termine *causam dans contractui*, eliminando qualsiasi possibile identificazione fra errore determinante e motivazioni; e si aggiunge la clausola *dummodo non determinet voluntatem*. Per uno studio più approfondito della storia dell'*error determinans*, vid. A. STANKIEWICZ, *L'errore di diritto nel consenso matrimoniale e la sua autonomia*, in AA.VV., *Error determinans voluntatem*, cit., pp. 69-74; IDEM., *Errore circa le proprietà e la dignità sacramentale del matrimonio*, in AA.VV., *La nuova legislazione del matrimonio canonico*, Città del Vaticano 1986, pp. 117-132; P. J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, cit., p. 232; P. A. BONNET, *L'errore di diritto sulle proprietà...*, cit., pp. 25-26; J. T. MARTÍN DE AGAR, *El error sobre las propiedades...*, cit., pp. 184-185; P. MAJER, *El error que determina la voluntad, can. 1099 del CIC de 1983*, Pamplona 1997, p. 105 ss. Invece circa l'errore sulla sostanza, vid. E. TEJERO, *La ignorancia y el error sobre la identidad del matrimonio*, in AA.VV., *Error, ignorancia y dolo en el consentimiento matrimonial*, a cura di J. I. Bñares, Pamplona 1996, pp. 25-103.

¹⁸ È comparsa anche nel CIC 1983 una nuova figura, l'*error determinans voluntatem*, con efficacia invalidante, alla quale faremo riferimento più avanti.

to fra un errore sostanziale, inerente all'essenza, irritante il consenso (can. 1096) e un errore accidentale, non invalidante¹⁹ perché non incide sull'identità del matrimonio (can. 1099).²⁰ L'errore circa le proprietà essenziali, dunque, non si trova di per sé fra gli errori sostanziali; in questo senso – si fa notare nella parte *in iure* della sentenza oggetto di commento – è compatibile l'esistenza di un errore sulle proprietà con un consenso valido.²¹ Mostrando un'intuizione molto felice della realtà, la redazione del canone 1099 ha costituito, addirittura, una difesa dell'istituto naturale del matrimonio, in continuità con una più che consolidata tradizione attorno allo *ius connubii* e al *favor matrimonii*.²²

4. ERRORE, VOLONTÀ E SIGNIFICATO DEL TERMINE “DETERMINANS”

Una volta presentati l'errore di diritto sull'essenza del matrimonio (sostanziale) e l'errore di diritto sulle proprietà essenziali (accidentale), è il momento di soffermarsi su alcuni degli elementi che compongono queste due realtà.

a) *Errore e volontà*

L'errore è un concetto falso della realtà, che appartiene alla sfera intellettuale. Poiché presente nell'intelletto, l'errore, da solo, anche se gravissimo, non inficerà mai il consenso matrimoniale: *gli errori hanno rilevanza nella misura in cui incidono sulla volontà*. Questo sarebbe uno dei punti nodali della sentenza oggetto di studio. Si potrebbe sintetizzare in un'affermazione assai nota, ma non per questo meno importante; anzi, dall'adeguata comprensione di essa dipende, e non poco, la cognizione dell'intero istituto naturale del matrimonio: *il consenso matrimoniale è un atto della volontà e non dell'intelletto*.²³ L'atto

¹⁹ Cfr. S. BERLINGÒ, *Errore e atto giuridico*, in *Errore e dolo nella giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano 2001, p. 39.

²⁰ Si vede come il Legislatore abbia voluto differenziare tra gli elementi del matrimonio la cui ignoranza o errore ostacola la volontà coniugale, e quelli che invece non hanno questa conseguenza irritante. Cfr. E. TEJERO, *La ignorancia y el error...*, cit., pp. 104-105; per il dibattito sulla possibile considerazione dell'errore circa le proprietà come errore sostanziale – come hanno fatto, ad esempio, Gasparri e Fedele; in qualche modo anche Michiels e Bidagor –, cfr. *ivi*, pp. 104-115.

²¹ «Il est possible que coexistent dans une personne une erreur à propos des propriétés essentielles du mariage et la volonté de contracter mariage comme le fait et comme le comprend communément tout le monde», sent. coram Yaacoub, n. 6. In altre parole, «colui che si sposa “con” un errore sulle proprietà o sulla sacramentalità, al meno si vuole sposare», P. J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, cit., p. 228.

²² Cfr. P. A. BONNET, *L'errore di diritto sulle proprietà...*, cit., p. 27.

²³ «Le consentement matrimonial est un acte de la volonté et non de l'intelligence», *Code de Droit Canonique Annoté*, Cerf/Tardy, 603; cit. in sent. coram Yaacoub, n. 6.

della volontà è l'unico modo di contrarre matrimonio; ed è anche la via per non contrarre. Nella stesura della sentenza si lascia intravedere quanto sia basilare la *volontà*, nella decisione finale del consenso. Nel discernere, quindi, sulla validità o meno di un concreto matrimonio, interesserà capire cosa abbia voluto veramente il soggetto nell'atto di contrarre.²⁴ Proprio qui si trova il nocciolo fondamentale.

b) *Errore semplice*

L'errore semplice non irrita il consenso; deve influire sulla volontà al fine di avere una rilevanza giuridica. Perciò il primo passo sarà sempre capire se l'errore sia passato dall'intelletto alla volontà.

Nei processi volitivi, l'intelletto offre un apporto conoscitivo alla volontà e glielo presenta come oggetto – anche se potrà essere difettoso – al quale la volontà può aderire o no.²⁵ Perciò, è di grande importanza capire se ci sia stato un influsso dell'intelletto sulla volontà, cioè, se l'errore, invece di rimanere nell'ambito intellettuale (*error simplex*), sia passato anche alla volontà (*error ab intellectu in voluntatem transitus*), se sia stato applicato al concreto matrimonio. Come si menziona nella parte *in iure* della sentenza, le idee generali sono irrilevanti; ciò che importa è che il soggetto abbia applicato i concetti erronei all'atto del consenso del suo concreto matrimonio. Sarà questo uno degli obiettivi nell'ambito della prova. Nel caso commentato i giudici descrivono così la conclusione alla quale sono arrivati: «Ex modo sese gerendi ac agendi eiusdem mulieris actricis emergit quod error sua ex parte non est genericus, speculativus, sed certe applicatus est proprio actui consensus coniugalis» (sent. coram Yaacoub, n. 14; cfr. anche n. 18).

Al fine di discernere sulla validità dell'atto del consenso, non interessano altri elementi che, anche se appartengono al processo decisionale e possono avere un forte influsso, non sono parte dell'atto stesso della volontà: «Opinio, aut inclinatio aut doctrina contra indissolubilitatem matrimonii minime nocere potest validitati consensus matrimonialis (...) non sufficit ideo mentis

²⁴ La centralità del consenso nel patto coniugale è tale per l'insostituibilità del proprio consenso nel far nascere il vincolo matrimoniale. Allo stesso tempo, il contenuto non è a disposizione dei contraenti, che semplicemente aderiscono o meno ad un contenuto preesistente esistente nella natura: «Lungi dal negare che il vincolo sia generato dal consenso e cioè da un atto di volontà dell'uomo e della donna, tale consenso, generatore del vincolo, attualizza una potenza già esistente nella natura dell'uomo e della donna», A. SAMMASSIMO, *L'indissolubilità...*, cit., p. 151; vid. SAN GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana, 1 febbraio 2001*, «AAS», 93 (2001), pp. 358-365.

²⁵ Il matrimonio nasce dal consenso, atto libero della volontà diretto a un oggetto concreto. La volontà, anche se è inseparabilmente unita all'intelletto, conserva comunque una sua indipendenza, autonomia. In condizioni normali potrebbe scegliere diversamente da quello che gli viene presentato dalla ragione pratica come un bene.

forma seu habitudo in favorem divortii nec animi generali dispositio» (sent. coram Yaacoub, n. 9).²⁶ Il Ponente mette in chiaro l'irrelevanza dell'*error simplex*, giacché rimane nella sfera intellettuale; quindi non incide sulla volontà e non irrita il consenso: «Error consideratur falsum iudicium, falsa rei apprehensio (...) agitur de falso intellectus iudicio et ex natura sua non determinat voluntatem» (sent. coram Yaacoub, n. 10); il motivo è *quia hic error non transit in voluntatem*: «Placita erronea circa matrimonii indissolubilitatem per se in sphaera intellectus manent et indole sua simpliciter iudicium speculativum efficiunt sine respectu ad practicam agendi rationem, ideoque ea processum decisionalem non ingrediuntur» (sent. coram Yaacoub, n. 10).

c) *Quando può essere rilevante un errore di diritto sulle proprietà essenziali del matrimonio? L'errore determinante la volontà*

Oltre a capire se l'errore sia passato dall'intelletto alla volontà, sarà necessario identificare il contenuto dell'oggetto, valutare in quale modo questo influsso erroneo abbia modificato l'oggetto del consenso. Da una parte sembra evidente che, se nel contenuto conoscitivo mancasse, sia per errore sia per ignoranza, qualche elemento del minimo matrimoniale (cfr. can. 1096 §1), allora il matrimonio sarebbe nullo, perché l'oggetto del consenso, in questi casi, sarebbe sempre insufficiente; l'errore sostanziale rovina l'oggetto in modo tale da invalidare il consenso.

Potrebbe un errore circa le proprietà essenziali del matrimonio – per tanto non riguardante la sostanza e tipificato dal legislatore come accidentale – giungere a rendere nullo il matrimonio?

È qui che prende tutta la sua forza e importanza la clausola aggiunta al can. 1099 nella redazione del CIC 1983: un errore circa le proprietà non invaliderà il consenso *dummodo non determinet voluntatem*. Non tutti gli influssi dell'intelletto sulla volontà irritano il consenso, non tutti gli errori sulle proprietà essenziali rendono nullo il matrimonio,²⁷ ma si lascia spazio a una

²⁶ Per una panoramica generale ma sintetica sui diversi tipi di errore, vid. I. GRANADO HIJELMO, *Error*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, III, cit., pp. 661-669; J. T. MARTÍN DE AGAR, *El error sobre las propiedades...*, cit., pp. 190-200; P. MAJER, *El error que determina la voluntad...*, cit., pp. 227-232.

²⁷ Non tutti gli influssi dell'intelletto sulla volontà irritano il consenso. Potrebbe darsi il caso di chi erra sull'indissolubilità, ma il contenuto apportato dall'intelletto alla volontà sia sufficientemente coniugale per la validità. Se l'errore circa l'indissolubilità rimane nella sfera intellettuale, il matrimonio è valido. Un errore non sempre si sposta dall'intelletto alla volontà, fino al punto di diventare anche il suo oggetto diretto (cfr. P. J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, cit., p. 228; P. A. BONNET, *L'errore di diritto sulle proprietà...*, cit., p. 52; S. BERLINGÒ, *Errore e atto giuridico...*, cit., p. 47). Vid. J. M. VIEJO-XIMÉNEZ, *Non omnis error consensum euacuat. La C. 26 de los Exserpta de Sankt Gallen (Sg)*, in AA.VV., «Iustitia et iudicium»..., vol. II, cit., pp. 617-641.

eccezione: *soltanto quando l'oggetto sia presentato alla volontà in un modo tale da determinarla – senza avere la possibilità di volere altro che quell'oggetto non veramente matrimoniale – allora esso potrà inficiare l'atto di volontà.* In questi casi si configura la fattispecie dell'*error determinans* e si costringe la volontà a scegliere, senza altre possibilità, un non vero matrimonio. In altre parole, nel caso del can. 1096, basterebbe l'influsso dell'intelletto sulla volontà per invalidare il consenso. Invece nel caso del 1099, non basta il mero influsso sulla volontà; si deve provare che la volontà è stata *determinata* dall'intelletto, e cioè, che il soggetto non aveva la possibilità di scegliere fra oggetti diversi, perché conosceva un unico concetto di matrimonio (anche se errato) ed è quello che ha voluto.²⁸ Nel caso dell'*error iuris* circa le proprietà essenziali, il problema non è tanto la mancanza conoscitiva – il difetto intellettuale – ma l'effetto determinante sulla volontà.²⁹

In tale senso, con riferimenti ad altre decisioni rotali, si espongono nella sentenza le linee fondamentali dell'*error determinans voluntatem*. Prima di tutto, è un errore e quindi un concetto falso della realtà; nella fattispecie trattata, l'errore non rimane nella sfera intellettuale, ma incide sulla volontà, determinandola e rendendo nullo il consenso. Molto sinteticamente ci si offre una descrizione di questo errore che «*voluntatem ingreditur eamque determinat atque vitiat consensum matrimonialem (cfr. coram Colagiovan- ni, sent. diei 29 ianuarii 1981, RRDec., vol. LXXXIII, p. 50, n. 7)*» (sent. coram Yaacoub, n. 10).

In diversi modi, particolarmente in questo n. 10 della parte *in iure*, s'insiste con acutezza riguardo all'elemento fondamentale dell'errore *determinante*

²⁸ La volontà sceglie, ma fra le cose che conosce, fra quelle apportate dalla ragione pratica, che potrebbe non dare opzioni, ma un unico concetto. E chi deve “volere”, lo vuole e non sa neanche che è errato. In questi casi la volontà è determinata dall'intelletto. Perciò, l'errore determinante agisce all'interno del nesso tra intelletto e volontà (cfr. P. J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, cit., pp. 242-244).

²⁹ «*Consensus matrimonialis tali in casu “vitiatur” (aufertur) non propter errorem quae talem, sed propter voluntatem ab errore determinatam, quae matrimonium iuxta placita erronea, ... eligit*», coram Stankiewicz, sent. diei 29 ianuarii 1981, in RRDec., vol. LXXXIII, p. 50, n. 10 (cit. in P. A. BONNET, *L'errore di diritto sulle proprietà...*, cit., p. 54, nota n. 142). Vid. J. T. MARTÍN DE AGAR, *El error sobre las propiedades...*, cit., pp. 182-183. Alcuni si sono posti anche la questione se l'*error determinans*, in fondo, sia stato un modo di dare valore sostanziale a un errore motivante. Ma tecnicamente bisogna distinguere chiaramente l'errore *causam dans contractui* – che è il motivo del matrimonio, che è antecedente – dall'errore determinante, che ha luogo nel momento della decisione, nell'atto della volontà. Certamente sarà normale l'influsso della causa motivante nel processo decisionale – appunto perché è causa motiva –, ma un conto è la motivazione, e un altro conto l'atto di decisione della volontà (cfr. P. J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, cit., pp. 236-246; «L'errore motivo spiega ma non autodetermina l'atto di scelta», ivi, p. 247). Il canone 1099 non ha dato forza irritante all'errore sulla causa motiva; la forza irritante dell'*error determinans* è proprio questa, il fatto di determinare la volontà, il fatto di modificare l'oggetto del consenso.

la volontà, così caratteristico. L'*error determinans* ha la particolarità di non lasciare spazio alla volontà per scegliere tra vari oggetti: il contraente percepisce un unico concetto di matrimonio e quindi può soltanto contrarre secondo quello che conosce:³⁰ «solummodo ad unicum speciem matrimonii solubilis restringat» (sent. coram Yaacoub, n. 10). Se il contenuto di questo suo oggetto consensuale è erroneo, allora il consenso è nullo per difetto dell'oggetto; e quindi se decide di sposarsi, non potrà fare altro che volere un concetto errato di matrimonio (sprovvisto di unità o d'indissolubilità, oppure della dignità sacramentale): «“Ex quo fit quod error huiusmodi, cum obiectum formale actus voluntatis matrimonialis solummodo ad unicum speciem matrimonii solubilis restringat, ita expoliando illud proprietate essenziali seu indissolubilitate, invalidum reddit matrimonium” (coram Stankiewicz, sent. diei 25 aprilis 1991, RRDec., vol. LXXXIII, 283-284, n. 7)» (sent. coram Yaacoub, n. 10).

L'errore non è efficace perché errore in sé stesso, ma perché determina l'oggetto del consenso: «vere determinat obiectum voluntatis». Si ribadisce la centralità dell'atto della volontà: «“efficacia canonica huius erroris, consensum matrimonialem invalidantis, sensu proprio non consistit in eo quod ipse error tamquam actus intellectus evadit obiectum voluntatis internae, sed quia error sub ratione apparentis vere determinat obiectum voluntatis ut haec sub ratione boni apparentis illud acceptet” (coram Stankiewicz, sent. diei 25 aprilis 1991, RRDec., vol. LXXXIII, 283-284, n. 7)» (sent. coram Yaacoub, n. 10).³¹ Inoltre, s'insiste ancora su come il soggetto non possa agire né volere diversamente, dato l'influsso dell'errore: «agere et velle nequeat aliter» perché «error... voluntatem determinat» e quindi «prae se aliud obiectum habere non potuit» (sent. coram Yaacoub, n. 10).

d) *Error pervicax*

Nell'ambito della prova sarà più facile dimostrare se l'errore abbia determinato la volontà quando esso si trovi radicato nella persona, e cioè, faccia parte di essa, sia per l'educazione, la situazione socio-culturale, la formazione religiosa, l'ambiente familiare...³² Il concetto erroneo di matrimonio può

³⁰ «Si igitur placita erronea iudicium sic dictum practico-practicum efficiant quod obiectum a voluntate eligendum sub hoc erroris respectu specificat, ita ut voluntas certo illud eligat, tunc error ipsam voluntatem determinat et consensum matrimonialem vitiat» (sent. coram Yaacoub, n. 10).

³¹ «Nova formulatio codicis elidit priorem pericopem: “etsi det causam contractui” et inserit verba “dummodo non determinet voluntatem”, sic recipiens communem iurisprudentiam de praeponderanti influxu erroris, qui est in mente, in determinatione voluntatis ita ut consensus ipse sit vitio affectus», coram Colagiovanni, sent. diei 20 iulii 1984, RRDec., vol. LXXVI, p. 487 (cit. in P. A. BONNET, *L'errore di diritto sulle proprietà...*, cit., p. 54).

³² Nell'ultimo numero della parte *in iure* si cita al riguardo un brano di una coram Botto-

essere talmente inerente alla persona, che essa si trovi inconsapevolmente immersa nel suo errore: «“error ita imbuere aliquando potest personam contrahentis, ut ipsa agere et velle nequeat aliter ac erronea mente intelligat: igitur sermo est de errore pervicaci seu radicato aut de errore personam pervadente. (...) Error... tunc voluntatem determinat seu informat seu efformat ubi fit terminus intentus a voluntate, quae prae se aliud obiectum habere non potuit” (coram Pompedda, sent. diei 27 novembris 1989, RRDec., vol. LXXXI, 718-719, n. 5)» (sent. coram Yaacoub, n. 10). In questi casi ci troveremo davanti ad un errore pervicace, radicato (*error pervicax*, *error radicans*). Più radicato è l'errore, più è probabile che abbia influito sulla volontà,³³ e perciò sarà più difficile provare il contrario. Comunque non si può stabilire una presunzione di nullità del consenso davanti alla presenza di un errore radicato, pervicace; bisogna sempre verificare l'esistenza del nesso tra l'errore e la volontà, e anche l'intensità del menzionato nesso, cioè, provare che aveva forza determinante.³⁴

L'*error pervicax* non è un tipo di errore a sé stante o un capo di nullità autonomo; piuttosto è un modo di essere presente un'idea erronea nell'intelletto. Proprio per la forza e il modo di essere presente, può dare origine a un errore che determini la volontà, oppure anche essere la causa di una volontà escludente una proprietà essenziale (così si contempla nel n. 6 della sentenza coram Yaacoub: un errore può essere tanto radicato da portare la volontà a escludere positivamente una qualità del matrimonio). Nella parte *in facto*, dopo diversi elementi di prova, si fa riferimento al passaggio delle idee dall'intelletto alla volontà e a come l'errore, se è radicato, avrà più probabilmente un effetto determinante: «Ex supra relatis certo certius erroris radicans admittenda est cum influxu in voluntatem. Namque asserta mulieris erronea placita transierunt in voluntatis provinciam ab intellectus sphaera» (sent. coram Yaacoub, n. 16); il che ci mostra effettivamente come sia rilevante la natura dell'errore nello stabilire se determini o meno la volontà.

5. ERRORE DETERMINANTE ED ESCLUSIONE: SIMILITUDINI E DIFFERENZE

Un aspetto che non possiamo tralasciare in queste pagine, specialmente perché compare varie volte lungo la stesura della sentenza, è la vicinanza fra l'errore determinante la volontà (cfr. can. 1099) e l'esclusione (cfr. can. 1101

ne: «“Maximi momenti est investigare circa institutionem qua pars gavisa est sive in familia, sive in scholis et adiuncta cetera personarum et locorum cum quibus pars continuam relationem habuit” (coram Bottone, sent. diei 1 decembris 2000, RRDec., vol. XCII, 681, n. 12).

³³ Cfr. P. A. BONNET, *L'errore di diritto sulle proprietà...*, cit., pp. 55-56.

³⁴ Cfr. *ibidem*.

§2).³⁵ Ci sono diversi riferimenti nella parte *in iure* alla fattispecie dell'esclusione della dignità sacramentale (cfr. sent. coram Yaacoub, n. 7) e anche all'esclusione dell'indissolubilità come proprietà essenziale del matrimonio (cfr. sent. coram Yaacoub, nn. 6 e 8). Nel trattare delle proprietà essenziali – oppure della dignità sacramentale –, si possono individuare delle similitudini, al punto che alcune volte non è facile distinguere, nella pratica, fra le due figure. La prossimità si fonda su forti motivi: hanno lo stesso effetto invalidante; vertono sulle stesse proprietà essenziali del matrimonio oppure sulla dimensione della dignità sacramentale; in tutti e due i casi, il Legislatore fissa lo sguardo sull'atto della volontà (sia per escludere, sia per volere erroneamente). Comunque, dal punto di vista della tecnica giuridica, varrebbe la pena di cercare di delimitare le figure.

Un primo elemento importante in questa distinzione è legato in particolare al fatto caratteristico dell'errore determinante, sopra menzionato. Quando ci troviamo davanti a un errore che *determina* la volontà, il soggetto non può scegliere fra diversi concetti di matrimonio; ha un'unica idea ed è quella che vuole; per lui sarebbe l'unica valida. Invece, nell'esclusione il soggetto ha varie possibilità di scelta, e ne sceglie una non conforme alla verità coniugale.

Un secondo elemento, al quale si è già fatto riferimento, è la compatibilità dell'errore con un consenso valido (sempre che questo errore non passi alla volontà). Invece, nel caso della simulazione, chi esclude non potrà mai dare un valido consenso perché la volontà è già in atto. Questa sottile differenza suscita una domanda. Prima ci eravamo chiesti *come* l'errore sulle proprietà potesse portare a un matrimonio nullo; vista l'importanza dell'incidenza sulla volontà, ci possiamo chiedere adesso come si sia interpretato il *modo* di incidere sulla volontà, poiché al riguardo c'è qualche dibattito. Per alcuni autori, l'errore determinante la volontà costituirebbe un capo autonomo di nullità;³⁶ il matrimonio sarebbe nullo per l'incidenza dell'errore sulla volontà, perché modifica il suo oggetto. L'*error determinans* causerebbe la nullità incidendo sulla volontà fino a determinarla, senza bisogno di una volontà contraria; sarebbe un errore ostativo. Invece secondo altri autori questo errore quello che fa è alimentare, in certi casi, una *intentio contra matrimonii*

³⁵ È vicino anche alla figura della condizione. Vid. A. STANKIEWICZ, *L'errore di diritto...*, cit., pp. 76-77; J. T. MARTÍN DE AGAR, *El error sobre las propiedades...*, cit., p. 184.

³⁶ Stankiewicz principalmente, insieme a Grocholewski e Bonnet (vid. tre articoli suoi in AA.VV., *Error determinans voluntatem*, cit.). Anche in questo senso San Giovanni Paolo II in un suo discorso alla Rota Romana: «Sarebbe grave ferita inferta alla stabilità del matrimonio e quindi alla sacralità di esso, se il fatto simulatorio non fosse sempre concretizzato da parte dell'asserito simulante in un "actus positivus voluntatis"; o se il cosiddetto "error iuris" circa una proprietà essenziale del matrimonio o la dignità sacramentale del medesimo non assurgesse a tale intensità da condizionare l'atto di volontà, determinando così la nullità del consenso», IDEM, *Discorso alla Rota Romana, 29 gennaio 1993*, «AAS», 85 (1993), pp. 1256-1260, n. 7.

substantiam, in relazione con la volontà che esclude.³⁷ L'errore circa le proprietà potrebbe comportare la nullità del matrimonio nella misura in cui fosse la causa di un'intenzione contraria al matrimonio, che porterebbe il contraente a escludere una proprietà essenziale, volendo così un non vero matrimonio. L'errore sarebbe la *causa simulandi* che spinge la volontà verso un'esclusione.³⁸

A volte s'intravede un punto controverso attorno all'atto positivo della volontà. È richiesto, nella simulazione, un atto positivo della volontà, escludente, per provare la nullità del consenso.³⁹ Però alle volte si è trattato quest'atto della volontà come esclusivo della simulazione, come se nel caso dell'errore non ci fosse anche un atto volontario specifico. Non va dimenticato che la causa irritante, nel caso dell'errore, non è, come già detto, l'errore da solo, ma l'errore in quanto determinante la volontà; quindi, è l'atto volontario mediante il quale si dà il consenso, quello che rende nullo il matrimonio, perché viziato dall'errore introdotto nell'oggetto voluto. Non è, quindi, che nell'esclusione ci sia un atto della volontà che invece mancasse nell'errore. C'è un atto di volontà in entrambi i casi, ma in modo differente. La volontà nell'esclusione *sta escludendo, volendo consapevolmente* – o almeno in modo da poter cogliere la difformità tra manifestazione della volontà e volontà reale – un matrimonio privo di una proprietà essenziale. Invece nell'errore, essendoci anche un atto di volontà, questo è indirizzato *inconsapevolmente* verso un oggetto che ritiene vero, però errato.⁴⁰

Pertanto, anche se ci sono dei punti in comune, il processo psicologico è differente.⁴¹ Chi erra vuole un matrimonio falso (solubile ad esempio), ma lo fa convinto che sia l'unico matrimonio possibile. Chi esclude, invece, sa che dovrebbe essere diversamente, ma per sé preferisce un matrimonio così (solubile), escludendo positivamente una proprietà essenziale. In entrambi

³⁷ E. TEJERO, *La ignorancia y el error...*, cit., p. 115.

³⁸ L'*error simplex* può essere *causa simulandi* dell'esclusione (ad esempio, un'idea erronea). Cfr. P. J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, cit., p. 249.

³⁹ Così si segnala con chiarezza diverse volte nella sentenza (cfr. sent. coram Yaacoub, nn. 6-9).

⁴⁰ E. TEJERO, *La ignorancia y el error...*, cit., pp. 115-126. Su questo argomento, Bernárdez Cantón ha scritto: «admitir la figura innovadora [error determinante la voluntad] estaría en pugna con la necesidad, tan urgente por la doctrina canónica, del acto positivo de la voluntad y crearía una modalidad sibilina de excluir las propiedades esenciales sin necesidad de acto positivo de la voluntad» (IDEM, *Compendio de Derecho matrimonial canónico*, Madrid 1991, p. 143). Siamo dell'opinione che non deve esserci per forza una contrapposizione delle due figure in quanto agli atti di volontà, giacché si possono trovare in tutti e due i casi. È sempre la volontà a volere un oggetto. Nel caso dell'errore non c'è inconsapevolezza ma si vuole veramente un oggetto concreto (non veramente matrimoniale).

⁴¹ Chi sbaglia in modo determinante, non vuole simulare (cfr. P. J. VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, cit., p. 247).

i casi si desidera un falso matrimonio, ma soltanto chi esclude conosce la falsità; chi erra non è consapevole del fatto di volere un matrimonio falso.⁴²

Inoltre, la gravità delle conseguenze di un errore circa le proprietà o di una esclusione, sarà diversa: le proprietà sono irrilevanti quando si erra su di esse e invece costituiscono un elemento grave quando sono escluse dal contraente. È sostanziale l'opposizione della volontà alle proprietà ma non lo è l'ignoranza o l'errore su di esse.⁴³

Prima di finire vorremmo fare un'altra considerazione. È vero che il percorso psicologico che differenzia le due figure è chiaramente diverso ma – essendo l'effetto ugualmente invalidante – è lecito chiedersi se valeva la pena l'introduzione di questo capo di nullità o, al meno, se doveva essere autonomo. Ha certamente il pregio – o addirittura la necessità – di coprire una lacuna reale: cosa fare quando il contraente non sta escludendo positivamente, ma nel suo concetto di matrimonio manca una proprietà essenziale? Era necessario dare una soluzione per simili casi. Nella fattispecie concreta di questa sentenza, sembra che l'attrice abbia voluto un matrimonio solubile perché non conosceva un'altra possibilità; anche se l'effetto dell'errore e dell'esclusione è lo stesso, non voleva escludere, non voleva togliere niente dall'oggetto; semplicemente ha scelto un oggetto che purtroppo non era completo.

Come si può intuire, le sfumature sono molto significative. Riguardo all'autonomia dell'*error determinans* come capo di nullità, molto dipenderà, nella sua accettazione, dal modo d'interpretare alcuni termini, come *positivo* o *escludere*. Sia nell'esclusione sia nell'errore, il risultato è lo stesso: un matrimonio *privo* di una proprietà, un matrimonio dunque non vero perché dall'oggetto è esclusa (nel senso di *non presente*) una proprietà. Allora, questa *esclusione* deve essere interpretata come *voluta consapevolmente* dal contraente o basterebbe che fosse *semplicemente esclusa* – rimasta fuori – dall'oggetto perché *non presa in considerazione*? E poi, il termine *positivo*, implica *consapevolezza escludente*, una volontà contraria, oppure basterebbe un *atto della volontà diretto verso un oggetto* (che non includesse una proprietà)? Dalle ri-

⁴² La certezza di avere una conoscenza valida della realtà porta il soggetto a dirigere necessariamente la sua volontà verso l'unico modello matrimoniale che conosce, in modo tale che la volontà vuole un matrimonio così come lo percepisce l'intelletto e cioè senza alcuna delle sue caratteristiche o proprietà (cfr. J. I. BAÑARES, *La relación intelecto-voluntad en el consentimiento matrimonial*, «Ius Canonicum», 66 [1993], p. 571).

⁴³ Cfr. E. TEJERO, *La ignorancia y el error...*, cit., pp. 105, 109. Nel matrimonio, le proprietà devono esserci per forza. Se mancano perché escluse dal contraente, il matrimonio sarà sempre nullo. Se mancano per errore, potrebbe essere valido ma anche nullo. Insomma, non si può volere un matrimonio escludendo una delle proprietà. Invece è possibile un consenso valido, anche se nella persona può esistere un errore circa alcuna delle proprietà; dipende se l'errore determina o no la volontà.

sposte a queste domande dipenderà come si debba considerare l'autonomia di questo capo di nullità. Non è facile delimitare nitidamente i confini. Non a caso, nella sentenza coram Yaacoub, il dubbio è stato concordato come canone 1099 e anche parte della motivazione della sentenza; allo stesso tempo molti degli elementi sono vicini alla simulazione, specialmente riguardo al concetto di "esclusione" e al termine "atto positivo della volontà".

6. CONCLUSIONE

Un errore di diritto circa la proprietà essenziale dell'indissolubilità è oggi più probabile in Occidente, a causa dell'ambiente culturale e sociale, a causa della legislazione in molti paesi... È più facile che alcuni possano non aver sentito mai parlare, ad esempio, dell'indissolubilità del matrimonio. Comunque, il loro matrimonio può essere valido anche se non sanno che esiste una proprietà essenziale chiamata indissolubilità; questa ignoranza terminologica è irrilevante se il soggetto, nel momento di dare il consenso, vuole in ogni caso un'unione per tutta la vita. Forse il contraente non riesce a spiegare il concetto d'indissolubilità, ma ha volontà di permanenza nella relazione appena instaurata.⁴⁴ Appare illuminante come la stessa tipizzazione nel testo legale rispetti questa sottile differenza, peraltro, così insita nella natura umana e nelle radici naturali dell'istituto matrimoniale. Ciò che in un modo più evidente è posto come proprietà nel canone 1099 (*indissolubilità*), è già in qualche maniera contenuto nella descrizione fatta degli elementi costituenti l'essenza del matrimonio, nel canone 1096 §1 (*consorzio permanente*). In questo modo, anche se è vero che la mancanza di formazione cristiana in alcuni casi può costituire un problema nella conoscenza della realtà coniugale, non mancherà una vera volontà matrimoniale in chi abbia l'intenzione di sposarsi secondo natura;⁴⁵ sotto quest'ottica è possibile difendere un atteggiamento ottimista nei confronti della natura e delle capacità dell'essere umano.⁴⁶

ÁLVARO GONZÁLEZ ALONSO

⁴⁴ Cfr. FRANCESCO, *Discorso alla Rota Romana*, 22 gennaio 2016; P. A. BONNET, *L'errore di diritto sulle proprietà...*, cit., pp. 42-43. In Occidente troviamo spesso in difficoltà nell'accettare l'indissolubilità; invece in altri paesi o culture il vero problema si pone con l'unità del matrimonio lì, dove è ammessa la poligamia.

⁴⁵ Non sarebbe quindi giusto invertire l'onere della prova, stabilendo l'obbligo di dimostrare una volontà veramente matrimoniale.

⁴⁶ Oltre all'ottimismo bisogna tenere conto dell'inscindibile rapporto tra amore e verità, e dell'importanza della preparazione al matrimonio (cfr. FRANCESCO, *Discorso alla Rota Romana*, 21 gennaio 2017).